



Informativa per la clientela di studio

N. 9 del 26.11.2014

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Riduzione pedaggi per il 2013

Gentile Cliente,

*con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza del fatto che con la recente delibera 2/2014, il Min. Trasporti, ha stabilito le modalità di "**riduzione compensata**" dei pedaggi autostradali:*

- ✓ *a favore degli autotrasportatori di cose per conto terzi o per conto proprio;*
- ✓ *in relazione all'anno 2013.*

La domanda

Le domande per usufruire del beneficio, vanno presentate:

- ✓ dal 03/11 alle ore 14.00 del 3/12/2014;
- ✓ esclusivamente in via telematica (www.alboautotrasporto.it), complete di firma elettronica e degli estremi del pagamento della marca da bollo (c/c 4028 specifico per l'autotrasporto).

Nella delibera, il MIT, precisa che:

- ✓ alla misura possono accedere le imprese di autotrasporto in conto terzi ed in conto proprio che hanno effettuato dei transiti autostradali nel periodo 01/01 - 31/12/2013 con veicoli adibiti all'autotrasporto di cose appartenenti alle classi B3, B4 e B5 (categoria euro 3 o superiori);
- ✓ al fatturato in pedaggi realizzato con i predetti veicoli, si applicano i seguenti coefficienti moltiplicatori: 1 (per gli euro 3), 2 (per gli euro 4) e 2,5 (per gli euro 5 e superiori).

Soggetti interessati

Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali relativi il 2013, possono essere richieste:

- a) dalle imprese, dalle cooperative, dai consorzi e dalle società consortili che, al 31/12/2012 ovvero nel corso dell'anno 2013, risultavano iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;
- b) dalle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi e dai raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'UE che, al 31/12/2012 ovvero nel corso dell'anno 2013, risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE n. 881/92;
- c) dalle imprese e dai raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio che, al 31/12/2012 ovvero nel corso dell'anno 2013, risultavano titolari di apposita licenza in conto proprio di cui all'art. 32 della L. n. 298/74;
- d) dalle imprese e dai raggruppamenti aventi sede in un altro Paese dell'UE che, al 31/12/2012 ovvero nel corso dell'anno 2013, esercitavano l'attività di autotrasporto in conto proprio.

ATTENZIONE - Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili iscritte all'Albo nazionale dal 01/01/2013, ovvero titolari di licenza in conto proprio dal 2013, possono richiedere le riduzioni dei pedaggi per i viaggi effettuati dopo tale iscrizione ovvero dopo la data di rilascio di detta licenza.

Pedaggi interessati

I pedaggi autostradali interessati dalle riduzioni in esame sono quelli:

- effettuati dai veicoli:
 - ✓ appartenenti alle classi B3, B4 e B5, di categoria Euro 3, Euro 4, Euro 5 e superiori;
 - ✓ adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose, nella disponibilità delle suddette imprese;
- a riscossione differita mediante fatturazione, per i quali le società concessionarie abbiano emesso fattura entro il 30/04/2014.

Ammontare delle riduzioni

La riduzione dei pedaggi autostradali si applica secondo i seguenti criteri:

- determinazione del fatturato annuo realizzato da ciascun soggetto avente titolo alla riduzione, moltiplicando il fatturato dei pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti indici di sconto:
 - ✓ 1,00 per i veicoli Euro 3;
 - ✓ 2,00 per i veicoli Euro 4;
 - ✓ 2,50 per i veicoli Euro 5 e superiori;

- applicazione delle seguenti percentuali di riduzione per scaglioni di fatturato annuo:

FATTURATO GLOBALE ANNUO	% DI RIDUZIONE
Da €. 200.000 a €. 400.000	4,33%
Da €. 400.001 a €. 1.200.000	6,50%
Da €. 1.200.001 a €. 2.500.000	8,67%
Da €. 2.500.001 a €. 5.000.000	10,83%
Oltre €. 5.000.000	13%

Sono previste ulteriori riduzioni in relazione ai pedaggi effettuati nelle ore notturne con:

- ✓ ingresso in autostrada dopo le ore 22.00 ed entro le ore 2.00;
- ✓ uscita dopo le ore 2.00 e prima delle ore 6.00.

Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese, alle cooperative, ai consorzi ed alle società consortili, che hanno realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale di pedaggi nelle predette ore notturne.

Qualora il raggruppamento non soddisfi tale ultima condizione, le singole imprese ad esso aderenti che abbiano comunque realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle sopraccitate ore notturne, possono beneficiare dell'ulteriore riduzione compensata purché detto raggruppamento fornisca i dati necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni delle suddette imprese.

Presentazione delle domande

Le imprese di autotrasporto in conto terzi e quelle in conto proprio interessate alle riduzioni compensate dei pedaggi relativi al 2013, sono tenute a presentare un'apposita domanda:

- ✓ esclusivamente in via telematica, inserendo i dati necessari nelle apposite maschere presenti nella sezione dedicata del sito Internet www.alboautotrasporto.it;
- ✓ firmata in formato elettronico dal titolare, ovvero dal rappresentante legale dell'azienda o da un suo procuratore, a pena di inammissibilità;
- ✓ dal 3/11/2014 alle ore 14.00 del 3/12/2014, a pena di esclusione.

Nella domanda in esame devono figurare, a pena di inammissibilità, i seguenti dati:

- a) denominazione e sede dell'impresa che richiede il beneficio;
- b) generalità del titolare, del rappresentante legale o del procuratore che la sottoscrive in formato elettronico;
- c) sottoscrizione da parte del titolare, ovvero del rappresentante legale dell'azienda o di un suo procuratore, con firma elettronica. Attraverso la sottoscrizione (art. 13, D.Lgs. 196/03) si autorizza il Comitato centrale, la Società Autostrade e Telepass S.p.A. al trattamento dei

dati personali, al fine di consentire la lavorazione delle pratiche per il riconoscimento del beneficio;

- d) per le imprese o raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'UE, il numero e la data di rilascio della licenza comunitaria. La copia cartacea della licenza comunitaria dovrà essere spedita solo su richiesta del Comitato centrale e con le modalità specificate da detto organismo.

Le riduzioni spettanti vengono applicate:

- ✓ da ciascuna società che gestisce i sistemi di pagamento differito del pedaggio autostradale;
- ✓ sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.

Le società concessionarie danno seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra le stesse ed il citato Comitato centrale.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍